

Allegato A)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, AL FUNZIONAMENTO E AI COMPITI DEL COMITATO DI DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Il Comitato di direzione è organo ausiliario della Giunta regionale; ha il compito di assicurare il raccordo tra l'indirizzo politico e la direzione amministrativa e la gestione finanziaria e tecnica; assicura inoltre l'integrazione e il coordinamento dell'attività delle direzioni generali e delle relative strutture organizzative.
- 1.2 Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è Segretario generale del Comitato e ne promuove, dirige e coordina l'attività.
- 1.3 Il Comitato assume come metodo di lavoro la forma collegiale, preceduta da una fase istruttoria curata da uno o più dei suoi componenti, su designazione del Segretario generale.

2. COMPOSIZIONE

- 2.1 Il Comitato di direzione è composto dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai Direttori generali della Giunta.
- 2.2 Al comitato sono invitati i Direttori delle Agenzie regionali quando sono poste all'ordine del giorno questioni che riguardano tali strutture.
- 2.3 In caso di assenza, o di impedimento temporaneo del Segretario generale le medesime funzioni sono svolte dal Direttore generale designato dallo stesso Segretario generale, il quale ne informa la Giunta regionale.
- 2.4 Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per l'esercizio della funzione di Segretario generale del Comitato di direzione, si avvale di personale appartenente alla propria struttura speciale.
- 2.5 In caso di vacanza dell'incarico di Capo di Gabinetto, ove non diversamente disposto nel provvedimento di nomina del sostituto, il Direttore generale a *Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica* assicura il regolare funzionamento e la continuità operativa del Comitato di direzione.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- 3.1 Il Segretario generale del Comitato di direzione, anche sulla base delle indicazioni della Giunta e dei Direttori generali, redige un programma dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato e che aggiorna periodicamente in connessione con gli obiettivi e con i progetti della Giunta regionale e del suo Presidente.

- 3.2 Allo svolgimento dei lavori del Comitato possono partecipare dirigenti regionali e possono essere invitati rappresentanti di enti dipendenti, e strumentali della Regione nonché di società partecipate dalla Regione.
- 3.3 Nell'ambito del Comitato di direzione, per fini operativi e istruttori, possono essere costituiti gruppi di lavoro e commissioni, anche permanenti, per l'esame di specifici progetti e materie o in vista della trattazione di argomenti di particolare complessità tecnica. Dirigenti, funzionari e consulenti dell'Ente. possono far parte dei gruppi di lavoro e/o delle commissioni. Il coordinamento è affidato in ogni caso a un componente il Comitato di direzione.
- 3.4 Per quanto non previsto dal presente atto, il Comitato di direzione può assumere ulteriori decisioni di carattere organizzativo e funzionale, dandone informazione alla Giunta regionale.

4. CONVOCAZIONE

- 4.1 La convocazione del Comitato di direzione avviene a cura del suo Segretario generale e può pervenire, anche per via telematica, a tutti i componenti di norma almeno cinque giorni prima della riunione.
- 4.2 Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno ed eventuali documenti istruttori ritenuti necessari dal Segretario generale per la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
- 4.3 L'ordine del giorno è predisposto anche sulla base delle richieste avanzate dai singoli Direttori generali. L'inserimento di un argomento è obbligatorio allorchè il Comitato debba valutare obbligatoriamente una proposta ai sensi del presente atto.
- 4.4 Il Comitato di direzione si riunisce, in via ordinaria almeno una volta al mese. Il segretario generale ne fissa data luogo e ora.
- 4.5 Il Comitato di direzione viene convocato in via d'urgenza, per la trattazione di argomenti non differibili alla seduta ordinaria sulla base della valutazione del Segretario generale oppure, obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta anche un solo Direttore generale, allorchè debba esprimersi obbligatoriamente, ai sensi del presente atto, per un atto che riveste carattere di necessità ed urgenza. La convocazione, in tali casi, può essere effettuata anche nella stessa giornata, senza vincolo di preavviso.
- 4.6 Il Comitato di direzione può riunirsi in seduta straordinaria, per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una trattazione specifica; la convocazione può essere richiesta da un terzo dei Direttori generali, ovvero da un componente la Giunta, d'intesa con il Presidente della Giunta

regionale, dal Presidente, dal Vice Presidente.

5. VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 5.1 Le sedute del Comitato di direzione sono validamente costituite indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei componenti. Le eventuali assenze devono comunque essere comunicate anticipatamente al Segretario generale del Comitato.
- 5.2 La partecipazione dei Direttori generali alle sedute del Comitato è obbligatoria. In presenza di tre assenze consecutive non giustificate da gravi motivi, il Segretario generale del Comitato segnala il comportamento al Presidente della Giunta.
- 5.3 Il Segretario generale del Comitato di direzione è tenuto a rappresentare le opinioni del Comitato, a svolgere la sintesi della discussione e, sulla base di questa, far emergere nel verbale le decisioni assunte che sono vincolanti per l'intero Comitato.
- 5.4 Ogni componente il Comitato ha il diritto di far risultare a verbale il proprio diverso avviso, rispetto alla decisione assunta, sull'oggetto trattato.

6. VERBALI E RELAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO

- 6.1 Per ogni riunione viene redatto un verbale, contenente la sintetica esposizione delle decisioni assunte dal Comitato. Il verbale è approvato nella seduta successiva e trasmesso in copia a ciascun componente.
- 6.2 Il Segretario generale provvede alla conservazione dei verbali che devono essere numerati progressivamente per anno solare, e, quando ritenuto opportuno alla sua trasmissione alla Giunta regionale.
- 6.3 Il Comitato di direzione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla propria attività con eventuali proposte di modifica dei propri compiti e delle modalità del proprio funzionamento.

7. FUNZIONI DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

- 7.1 Il Comitato di direzione svolge funzioni di raccordo tra la Giunta regionale e le direzioni generali della Giunta regionale stessa.
- 7.2 A tal fine, il Comitato svolge compiti di coordinamento operativo, esprime pareri e può formulare proposte alla Giunta regionale in ordine a:
 - a) bilancio di previsione, e sua legge di variazione; conto consuntivo; documento di politica economico-finanziaria;
 - b) atti di programmazione generale, territoriale nonché i principali atti di programmazione settoriale;

- c) proposte di leggi e regolamenti, proposte di atti generali, di direttive e di atti di indirizzo; atti generali afferenti l'organizzazione e i rapporti di lavoro; il documento di programmazione del fabbisogno di massima degli incarichi professionali;
- d) proposte di atti di indirizzo generale in materia di relazioni sindacali e contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- e) le attività inerenti il controllo strategico.

7.3 Al Comitato di direzione sono affidati inoltre compiti e funzioni di monitoraggio e verifica della governance interna ed esterna e in questo quadro può avanzare proposte di modifica ed innovazione della governance nella direzione di allargare e rafforzare la partecipazione, la cooperazione interistituzionale e la concertazione sociale unitamente alla semplificazione delle procedure e della tempestività delle decisioni.

7.4 Al fine di una valutazione sulla fattibilità legislativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria nonché sulla congruenza amministrativa e procedurale delle proposte di atti normativi e amministrativi, il Segretario generale, sentito il o i Direttori interessati, può chiedere una istruttoria preventiva ai Direttori generali competenti.

7.5 Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e singoli Assessori, il Sottosegretario alla presidenza, hanno la facoltà di acquisire il parere non vincolante del Comitato di direzione su questioni specifiche, compreso l'accertamento dei risultati, oltre che quella di partecipare alle sedute del Comitato di direzione.

7.6 Il Comitato di direzione elabora, su richiesta del Presidente, proposte, anche relative a progetti di legge, di regolamento, di direttive e di atti di indirizzo.

8. FUNZIONI DI COORDINAMENTO TRA LE DIREZIONI GENERALI

8.1 Il Comitato di direzione costituisce il principale strumento di integrazione tra le strutture regionali.

8.2 Le proposte di atti dirigenziali generali relativi al personale, all'organizzazione, alle finanze, al patrimonio, agli impegni comunitari e al controllo di gestione, vengono iscritte all'ordine del giorno del Comitato su richiesta del Direttore generale competente previa valutazione della loro rilevanza da parte del Segretario generale del Comitato di direzione.

8.3 Della valutazione del Comitato di direzione è dato atto nei relativi atti dirigenziali.

8.4 Ai fini della migliore realizzazione di quanto previsto al comma 8.1, il Comitato di direzione si avvale, come supporto tecnico di una direzione operativa, composta dallo stesso Segretario generale del Comitato di Direzione, dai Direttori generali delle Direzioni centrali ("Risorse finanziarie

e patrimonio", "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica", "Affari istituzionali e legislativi".)

- 8.5 Ai fini del supporto al coordinamento di quanto previsto all'art. 7.2, lettera b) e in particolare del coordinamento del Piano Territoriale Regionale (PTR), il Capo di Gabinetto e il Comitato di direzione, si avvalgono di una Cabina di regia composta dai responsabili delle singole politiche di programmazione che viene istituita con Determinazione del Capo di Gabinetto, sentito il parere del Comitato di direzione. Anche su proposta dei singoli Direttori generali, i piani generali e settoriali, all'avvio della loro elaborazione saranno iscritti all'ordine del giorno del Comitato di direzione, che ne seguirà l'evoluzione anche per il tramite della Cabina di regia. Ai lavori della Cabina di regia possono essere invitati esperti e collaboratori impegnati nelle singole politiche di programmazione.